



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail-tft: [tft.campania@lnd.it](mailto:tft.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2019/2020

### Comunicato Ufficiale n. 26/TFT del 12 dicembre 2019

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 26/TFT (2019/2020)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare

nella riunione tenutasi in Napoli il 9 dicembre 2019,

ha adottato le seguenti decisioni:

#### MOTIVI

##### FASC. 114

Componenti: **Avv. A. Frojo (Presidente); avv. I. Simeone, avv. R. Arcella; avv. M. Sepe.**  
**Proc.2952/13pfi19-20/MS/PM/sds del 10.09.2019 (Campionato Provinciale 3ª Categoria Caserta)**

##### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Zona Alfonso Davide n.11.04.1969, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore (3 gare) della società A.s.d. Treglia Calcio, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, e 61 commi 1 e 5, delle NOIF; calciatori: Rotondo Michele n.23.01.1998, (gare dell'11.11.1998 e 23.12.2018); Orecchio Vincenzo n. 14.09.1999 (gara del 23.12.2018); Obasi Emmanueli n. 1.01.1991 (gare 25.11.2018, 6.01.2019 e 20.01.2019), Welli Ighor n.22.05.1996, (gara del 15.12.2018); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39 e 43, delle NOIF; dirigenti accompagnatori sigg. Rotondo Giuseppe (2 gare), De Rosa Vincenzo (1 gara) e del presidente-dirigente accompagnatore Zona Alfonso Davide (3 gare) della società A.s.d. Treglia Calcio per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39,45 e 61 commi 1,5 delle NOIF; La società A.s.d. Treglia Calcio, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.s.d. Treglia Calcio, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte sigg. Rotondo Giuseppe (2 gare), De Rosa Vincenzo (1 gara) e del presidente-dirigente accompagnatore Zona Alfonso Davide (3 gare) con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Zona Alfonso Davide l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente

del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Treglia Calcio ed il suo Presidente Sig. Zona Alfonso Davide, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori: Rotondo Michele quattro (4) giornate di squalifica, Orecchio Vincenzo tre (3) giornate di squalifica, Obasi Emmanueli cinque (5) giornate di squalifica e Welli Ighor tre (3) giornate di squalifica; dirigenti accompagnatori sigg. Rotondo Giuseppe la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione, De Rosa Vincenzo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Zona Alfonso Davide la sanzione di mesi nove (9) di inibizione; per la società A.s.d. Treglia Calcio la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica ed € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. A.s.d. Treglia Calcio alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: Sig. Zona Alfonso Davide all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società A.s.d. Treglia Calcio la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; calciatori: Rotondo Michele tre (3) giornate di squalifica, Orecchio Vincenzo due (2) giornate di squalifica, Obasi Emmanueli quattro (4) giornate di squalifica e Welli Ighor due (2) giornate di squalifica; dirigenti accompagnatori sigg. Rotondo Giuseppe la sanzione di mesi tre (3) di inibizione, De Rosa Vincenzo la sanzione di mesi due (2) di inibizione; La società A.s.d. Treglia Calcio la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica da scontarsi nella corrente stagione ed euro 300,00 (trecento,00) di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 9.12.2019.

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A.FROJO**

**FASC. 135**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. I. Simeone, avv. R. Arcella; avv. M. Sepe.  
Proc.3878/113pfi19-20/MS/PM/jg del 30.09.2019 (Campionato C/5 Serie C2).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. FEDERICO RISPOLI, all'epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. CHILDREAM FOOTBALL CLUB, della violazione dell'art.1bis, comma 1, del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019 (art.4, comma 1, del vigente C.G.S., per aver predisposto e consegnato all'arbitro una dichiarazione scritta rivelatasi non veridica in ordine ad affermate minacce subite da propri tesserati durante la gara del 2.02.2019; La società A.S.D.Childream Football Club, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4 comma 2 del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019 (art.6, comma 2, del vigente C.G.S.), per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Federico Rispoli, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.**

All'udienza del 9 dicembre 2019 la Procura Federale concludeva per l'applicazione della sanzione dell'ammenda di euro 300,00 a carico della società, con un punto di penalizzazione in classifica, e per l'inibizione del dirigente, sig. Federico Rispoli, per mesi tre. Nessuno è comparso per gli incolpati. Il presente procedimento trae origine dall'attività di indagine condotta dalla Procura Federale in ordine ai fatti relativi alla gara disputata il 2.2.2019 nel campionato di calcio a cinque, serie C2, tra la SD Virtus Libero Forio e l'ASD Childream Football Club. In tale occasione, il dirigente della Società ospitata, Childream Football Club, consegnava al ddg una dichiarazione da cui risultava che il capitano di detta squadra, nel far rientro negli spogliatoi al termine della prima frazione di gioco, era stato minacciato da un "calciatore squalificato" della Virtus Libera Forio, che si trovava all'interno del tunnel che conduce agli spogliatoi. L'indagine nasceva in quanto il GST, con proprio provvedimento pubblicato sul CU n. 88 del 7/2/2019, rimetteva gli atti per ulteriori accertamenti alla Procura Federale. Nel concreto, come è successivamente emerso dagli atti di indagine, il direttore di gara, sig. Domenico Savino, dava atto di aver assistito ad una discussione animata svoltasi al termine del primo tempo (conclusosi col punteggio di 5-1 a favore della squadra di casa) tra calciatori delle due compagini, ma tale da non indurlo ad assumere provvedimenti disciplinari. Riferiva che nel corso dell'intervallo non udiva alcuno schiamazzo né urla di sorta e che, tuttavia, il secondo tempo tardava a riprendere dacché la Childream Football Club non faceva rientro sul terreno di gioco. Trascorsi quindici minuti, il ddg si recava negli spogliatoi ed invitava ripetutamente i calciatori della predetta squadra a rientrare in campo, prendendo atto peraltro della volontà del relativo capitano di non riprendere il gioco in conseguenza di presunte minacce subite. Ripreso il gioco con difficoltà, dagli atti risulta che la gara si svolgeva in un clima surreale, dacché i calciatori della Childream Football Club nel concreto si limitavano, immobili, a guardare gli avversari. Il ddg riferiva ancora di non aver visto nessun tesserato passare dalla tribuna al corridoio che conduce agli spogliatoi. Alla luce dei fatti come succintamente riepilogati, non vi può essere dubbio alcuno in ordine alla fondatezza del deferimento. Al riguardo, si ricorda che "I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura Federale" (art. 61 CGS). Orbene, acclarata la fondatezza in fatto del deferimento, il Tribunale ritiene che tali comportamenti possano senz'altro essere ascritti alla violazione dell'art. 1-bis del vecchio Codice (norma ora trasfusa nell'art. 4 CGS), dacché la mancata ripresa del gioco, in assenza di fatti che potessero giustificare il descritto comportamento dei tesserati dalla società incolpata, costituisce evidente violazione dei principi della lealtà, della correttezza e della probità che devono ispirare l'attività sportiva in ogni sua manifestazione. E ciò anche alla luce della circostanza – fortemente indiziaria in ordine alla individuazione delle ragioni soggettive della manifestata volontà di non proseguire la gara – che il primo tempo si era chiuso con un punteggio largamente penalizzate per la squadra ospite. Le sanzioni, valutate alla stregua della gravità dei fatti, vengono applicate come da dispositivo. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**dichiara la responsabilità disciplinare degli incolpati Rispoli Federico e Childream Football club ed applica al primo la sanzione della inibizione per mesi tre (3) ed alla seconda l'ammenda di euro 300,00 (trecento,00) di ammenda ed un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 9.12.2019.

**IL PRESIDENTE**  
**Avv. A.FROJO**

**Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 12 dicembre 2019.**

**Il Segretario**  
**Andrea Vecchione**

**Il Presidente**  
**Carmine Zigarelli**